

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il giudice dott. Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa tra

SOCIETA' SRL

-attrice-

CONTRO

BANCA

-convenuta-

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 giugno 2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che

Alla scorsa udienza la SOCIETA' attrice, a riscontro di specifica sollecitazione di questo giudice, ha prodotto l'istanza con la quale ha promosso il procedimento di mediazione in relazione ai fatti per cui è causa;

tale istanza non individua però le ragioni della pretesa di parte attrice, come richiesto dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010;

infatti nel riquadro, in essa presente e destinato a descrivere l'oggetto della domanda, risulta scritto testualmente: "vedi lettera studio (...)" senza ulteriori precisazioni;

che tale generica dicitura non consente di stabilire se la lettera colà richiamata corrisponda a quella prodotta, unitamente all'istanza di mediazione, e che risulta essere stata inviata alla banca convenuta, e abbia quindi attinenza alla materia del contendere (azione di ripetizione di somme corrisposte a titolo di interessi usurari, spese, competenze e commissione di massimo scoperto);

che pertanto deve escludersi che il procedimento di mediazione sia stato utilmente esperito e che la condizione di procedibilità si sia realizzata;

P.Q.M.

Assegna alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per presentare istanza di mediazione e rinvia la causa all'udienza del 10 novembre 2016 h.09.30.

Così deciso in Verona, il 23 giugno 2016.

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2016.

***Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy**